

**“DASPO” ANTE LITTERAM
NELL’ANTICA ROMA
(D. 48.19.28.3 E D. 1.12.1.13)**

Matteo De Bernardi

Ricercatore confermato e professore aggregato di Istituzioni di Diritto Romano
nell’Università degli Studi di Milano.

Avvocato del Foro di Milano

Abstract: L’articolo prende in esame due passi di giuristi di età severiana, riportati nel Digesto giustiniano, che attestano l’applicazione già nell’epoca classica romana di una sorta di Daspo *ante litteram*. Nel primo, D. 48.19.28.3, Callistrato menziona il divieto di partecipare a spettacoli tra i provvedimenti che il *praeses* poteva adottare nei confronti di soggetti, “*qui volgo se iuvenes appellant*”, responsabili di disordini; nel secondo, D. 1.12.1.13, analogamente Ulpiano afferma che il *praefectus urbi* “*interdicere poterit et spectaculis*”.

Parole chiave: manifestazioni sportive – violenza tifosi – misure di prevenzione – sanzioni

Sommario: 1. Cenni sul Daspo nell’ordinamento giuridico italiano – 2. Un Daspo *ante litteram* al tempo dei Severi: Callistr., D. 48.19.28.3 – 3. Ulp., D. 1.12.1.13: “*interdicere poterit et spectaculis...*” – 4. Conclusioni.

1. Cenni sul Daspo nell’ordinamento giuridico italiano

Come noto il Daspo, acronimo del “*Divieto di Assistere alle manifestazioni SPORtive*”, introdotto in Italia con la legge n. 401 del 13 dicembre 1989 - successivamente più volte integrata e modificata - al fine di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi e nei vari impianti sportivi, vieta al soggetto ritenuto pericoloso di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive¹.

Già a seguito dei gravissimi fatti avvenuti presso lo stadio Heysel di Bruxelles il 29 maggio 1985 nel corso della finale della Coppa dei Campioni Liverpool -

Juventus, una Deliberazione del Parlamento Europeo² aveva sollecitato l’adozione negli ordinamenti degli Stati membri di misure atte a fronteggiare gli episodi di violenza tra opposte tifoserie, raccomandando in particolare che venisse prevista l’interdizione dagli stadi dei soggetti riconosciuti responsabili di atti di violenza commessi in occasione di precedenti partite. Alla vigilia dei campionati mondiali di calcio del 1990, organizzati dall’Italia, venne promulgata la legge n. 401/1989 che all’art. 6, primo comma, conferisce al questore il potere di disporre nei confronti di determinate categorie di soggetti ritenuti pericolosi il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono: oltre che, al secondo comma, di prescrivere eventualmente ai soggetti medesimi di comparire di persona una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o nel comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto³. *“Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2”* di tale art. 6 *“è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro”*, stabilisce il comma 6 come attualmente formulato (mentre il testo originario configurava una contravvenzione).

Questo Daspo introdotto dall’art. 6, comma 1, L. 401/1989 viene emesso dal questore⁴, nei confronti di soggetti che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o per avere nelle medesime circostanze incitato, inneggiato o indotto alla violenza, nonché nelle altre ipotesi previste dal medesimo comma 1. L’elenco di tali ipotesi, in ciascuna delle quali sono considerati ricorrere i requisiti di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica (tra di esse è ricompreso anche l’essere stato condannato pur con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti per determinati reati), viene considerato dalla giurisprudenza tassativo ma è stato progressivamente ampliato nel tempo dagli interventi normativi: a seguito delle modifiche apportate con la L. n. 146/2014 e più ancora con la L. n. 77/2019, in particolare, il Daspo questorile può essere

emesso anche per vari specifici fatti non commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Ha natura amministrativa e può avere durata da uno a cinque anni. Viene perlopiù inquadrato tra le misure di prevenzione “atipiche”, in quanto istituto che si pone al di fuori delle misure di prevenzione ordinarie e in quanto applicabile a prescindere da un accertamento giudiziale della responsabilità, nonché per la circostanza che può trovare applicazione nei confronti di categorie di persone individuate sulla base di situazioni o elementi sintomatici della loro pericolosità sociale e per l’attribuzione al questore del potere di disporla⁵, pur con l’obbligo di una almeno succinta motivazione, senza necessità di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

Più in generale le disposizioni introdotte dall’art. 6 L. 401/1989 sono state via via estese dal legislatore ad altri àmbiti soggettivi⁶ e, anche a seguito delle problematiche emerse nell’applicazione dei nuovi istituti, la disciplina di cui alla L. 401/1989 ha subito negli anni “*numerose modifiche e integrazioni, che hanno portato alla creazione di un vero e proprio ‘sottosistema’ delle misure di prevenzione nell’ambito sportivo*”⁷.

Il divieto di accesso allo stadio e agli altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive è spesso qualificato dalla dottrina come “Daspo semplice”, mentre viene definito “Daspo composto” quello che prevede anche l’obbligo, accessorio e strumentale rispetto al primo, di presentarsi innanzi al commissariato di polizia una o più volte in occasione delle partite della squadra seguendo la quale il soggetto ha evidenziato “cattivo comportamento”. Un obbligo che il questore può prescrivere a seguito della novella del 1995 e che richiede esso sì la convalida dell’autorità giudiziaria⁸.

Oltre al Daspo emesso dal questore, la legge n. 401/1989 prevede anche il cosiddetto Daspo “giudiziario”, anzi due diversi tipi di Daspo giudiziario⁹ che può emettere il giudice di cognizione a seguito della condanna per reati “da stadio” e che oggi, almeno dopo la promulgazione della legge n. 41/2007, vengono considerati “pena accessoria” più che misura di prevenzione.

Il primo tipo di Daspo giudiziario, ex art. 8, comma 1, consente al giudice della cognizione di imporre “*prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*” quando rimette in libertà un soggetto arrestato in flagranza o in “*flagranza differita*” per reati commessi “*durante o in occasione di manifestazioni sportive*”, nonché laddove conceda la sospensione condizionale della pena all’esito del processo per direttissima. L’art. 6, comma 7 della medesima legge n. 401/1989 prevede il secondo tipo di Daspo giudiziario, stabilendo: “*Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a dieci anni¹⁰, e può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205¹¹” e aggiungendo che il capo della sentenza non definitiva disponente il divieto di accesso è immediatamente esecutivo e che il divieto e l’obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.*

Tornando al Daspo questorile, va evidenziato che il D.L. n. 161/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 210/2005, novellando l’art. 6, comma 1, della L. n. 401/1989, ha esteso il potere del questore di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive anche alle manifestazioni che si svolgono all’estero; e parallelamente, a titolo di reciprocità, ha riconosciuto alle corrispondenti autorità degli Stati appartenenti all’Unione europea il potere di vietare l’accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio italiano¹².

La legge n. 146/2014 ha inoltre introdotto un altro tipo di Daspo, irrogabile dal questore - recita l’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989, nell’attuale versione solo leggermente modificata dalla legge n. 77/2019 - nei

confronti di coloro che in occasione o a causa di manifestazioni sportive, *“sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico”*. La dottrina parla al riguardo di “Daspo di gruppo”, anzi più esattamente di Daspo “per una condotta di gruppo”¹³.

Con il D.L. n. 14 del 2017 ha fatto infine ingresso nell’ordinamento giuridico italiano quello che impropriamente viene definito “Daspo urbano”: una misura amministrativa affine al Daspo vero e proprio, volta a sanzionare, a tutela della “sicurezza urbana”, la condotta di chi ostacola l’accesso a determinati luoghi - quali ad esempio le stazioni ferroviarie, le infrastrutture marittime e gli aeroporti - e la libera fruizione degli stessi o ponga in essere in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico altri specifici comportamenti molesti¹⁴. In estrema sintesi tale misura comporta anzitutto l’allontanamento per quarantotto ore, disposto per iscritto dall’agente accertatore, del soggetto che mette in atto la condotta molesta e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte del sindaco.

Nel Daspo urbano il questore, al quale viene trasmessa copia dell’ordine di allontanamento, interviene in caso di reiterazione della condotta: se da essa possa derivare pericolo per la sicurezza, può vietare per un periodo fino a dodici mesi l’accesso nelle aree indicate, da specificarsi espressamente e con adeguata motivazione. Ove il soggetto sia stato condannato con sentenza definitiva o almeno confermata in appello negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, il divieto di accesso non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni; per chi non osserva il divieto imposto dal questore è previsto l’arresto fino a un anno (fino a due anni se già precedentemente condannato per reati contro la persona o il patrimonio)¹⁵. I Decreti Sicurezza del 2018 (D.L. n. 113/2018 - L. n. 132/2018) e del 2020 (D.L. n. 130/2020 - L. n. 173/2020) hanno ampliato l’ambito

soggettivo e oggettivo di applicazione del Daspo urbano¹⁶, oltre a inasprirne per alcuni aspetti la disciplina.

2. Un Daspo ante litteram al tempo dei Severi: Callistr., D. 48.19.28.3

D. 48.19.28.3 (Callistr. l. 6 de cogn.):

“Solent quidam, qui volgo se iuvenes appellant, in quibusdam civitatibus turbulentis se adclamationibus popolarium accommodare. qui si amplius nihil admiserint nec ante sint a praeside admoniti, fustibus caesi dimittuntur aut etiam spectaculis eis interdicitur. quod si ita correcti in eisdem deprehendantur, exilio puniendi sunt, nonnumquam capite plectendi, scilicet cum saepius seditiose et turbulente se gesserint et aliquotiens adprehensi tractati clementius in eadem temeritate propositi perseveraverint”¹⁷.

Questo passo del giurista di età severiana¹⁸ Callistrato¹⁹, riportato nel Digesto giustiniano, elenca “le misure di polizia”²⁰ e le pene²¹ da applicarsi nei confronti di soggetti, “*qui volgo se iuvenes appellant*”, soliti “*in quibusdam civitatibus turbulentis se adclamationibus popolarium accommodare*”²².

Il testo presenta varie difficoltà interpretative²³. Certo occorre chiedersi anzitutto se i menzionati “*quidam, qui volgo se iuvenes appellant*”²⁴ appartenevano a *collegia* riconosciuti, oppure abusavano di quel nome: questione già approfondita e dibattuta a più riprese dagli studiosi²⁵, alla quale in questo articolo accenno soltanto, non essendo di decisiva rilevanza nella specifica prospettiva qui considerata. A mio avviso Callistrato si riferiva a individui che comunemente si chiamano o si autodefiniscono “*iuvenes*”, cioè giovani non necessariamente facenti parte di *collegia iuvenum* riconosciuti in modo ufficiale, ma riuniti in gruppi anche privi del formale riconoscimento giuridico richiesto per la costituzione dei *collegia*, i quali in alcune città solevano associarsi a turbolente *adclamationes popularium*²⁶.

E’ assai oscuro però il significato delle parole “*in quibusdam civitatibus turbulentis se adclamationibus popularium accommodare*”, quindi non è facile comprendere in cosa consistessero esattamente i fatti addebitati a tali soggetti: tema, questo, che è utile esaminare con attenzione. Sono state espresse in proposito numerose opinioni. In particolare, limitandomi ai contributi più recenti, per M. Vanzetti il giurista affermava che quegli *iuvenes* approfittavano delle acclamazioni popolari per turbare la quiete pubblica e si sarebbe riferito molto probabilmente a “*risse e violenze anche assai gravi, sfruttate a volte da agitatori politici, che i giochi del circo e le fazioni in esso esistenti determinavano nel mondo romano*”²⁷; nella lettura di P. Ginestet “*certaines qui se nomment habituellement Iuvenes ont coutume de se joindre complaisamment aux clameurs de la foule dans certaines cités remuantes*”²⁸. Secondo S. Randazzo Callistrato si riferiva a bande di *iuvenes* che, forti delle entusiastiche acclamazioni negli spettacoli e in particolare della popolarità conquistata nei giochi, e dunque del favore e della simpatia del popolo, creavano disordini nelle città²⁹, secondo V. Marotta a *iuvenes* che, in determinate città, si univano di solito alle acclamazioni provenienti dai *popularia*, da identificarsi con i settori del teatro o dell’anfiteatro occupati dal *populus*³⁰. E. Franciosi legge nel passo una diretta testimonianza di tafferugli causati da “*quidam, qui vulgo se iuvenes appellant*” durante gli spettacoli e soprattutto in quelli delle corse coi carri³¹.

Stando alla elaborata ricostruzione anche paleografica di R. Laurendi, è verosimile che Callistrato abbia voluto connotare in senso negativo, con l’aggettivo *turbulentibus*³² o *turbulentis*, i clamori dei *populares*, identificabili in età severiana negli appartenenti alle quattro fazioni del circo (*alba*, bianca; *prasina*, verde; *russata*, rossa; *ueneta*, azzurra), che “*si eccitavano alle corse dei carri e coagulavano malcontento sociale e dissenso politico*”, quando dal normale “*fisiologico*” entusiasmo della folla per la propria fazione degenerassero in tumulti. Ma R. Laurendi prospetta anche una ricostruzione alternativa: che “*turbulentibus*” in conseguenza di una *attractio* “*sia stato scritto – nell’unciale B-R della Florentina – per errore da un originale*

TURBULENTIUS” e in tal caso “*coloro che sogliono chiamare se stessi giovani*” sarebbero stati puniti non per essersi lasciati trascinare dalle turbolente grida della folla dei *populares*, ma per essersi prestati alle loro *adclamationes*, di per sé non necessariamente tali da costituire reato, “*con modalità più turbolente di quanto quelle non fossero*”³³. Le *adclamationes popularium* alle quali i *iuvenes* si sarebbero associati potrebbero essere peraltro non quelle degli appartenenti alle *factiones* del circo bensì, come già talvolta osservato in dottrina³⁴, quelle di coloro che, nei teatri e negli anfiteatri, sedevano nel settore riservato al popolo chiamato in alcune fonti “*popularia*”: A.M. Mandas³⁵ ipotizza l’eventualità di una connessione anche del riferimento ai *iuvenes* “*alla distribuzione dei posti in teatri e anfiteatri*”, considerando che da iscrizioni risalenti al II secolo d.C., e in particolare da *CIL* 13.3708, si desume che in talune città ai *iuvenes* veniva riservato uno specifico settore detto *locus iuven(um)*. Le sanzioni sarebbero state inflitte ai giovani, appartenenti o non a *collegia* riconosciuti, che dagli spalti a loro riservati si fossero uniti alle turbolente *adclamationes* della folla assiepata nei *popularia*³⁶.

A mio parere, sebbene dal tenore letterale del passo non si evinca con certezza assoluta, i tafferugli cui fa riferimento Callistrato avvenivano di massima nel corso di spettacoli, perlopiù all’interno di circhi o di anfiteatri e teatri, come le suddette interpretazioni del significato dell’espressione *adclamationes “popularium”* e la possibilità che ai responsabili “*spectaculis ... interdicitur*” appaiono confermare³⁷. Concordo poi con la stessa Mandas nel ritenere che i giovani menzionati nel frammento sembrano essere in ogni caso non i protagonisti delle gare, bensì semplici spettatori: il giurista si sarebbe dunque occupato della repressione dei comportamenti sediziosi³⁸ sorti in occasione di giochi e spettacoli, e delle misure sanzionatorie destinate ad essere inflitte a quei *iuvenes* che, in alcune città, si rivelavano spesso spettatori particolarmente agitati³⁹.

Nel caso che non avessero commesso precedentemente nulla di più grave e che non fossero già stati *admoniti* dal governatore provinciale (il *praeses*)⁴⁰, essi sarebbero stati bastonati (“*fustibus caesi*”)⁴¹ e subito rimessi in libertà

(“*dimittuntur*”): e poteva inoltre essere loro interdetta⁴² ogni futura partecipazione agli spettacoli. Proprio questo mi interessa qui evidenziare: il governatore aveva il potere⁴³ di aggiungere (“*aut etiam*” risulta avere qui il significato di *insuper*⁴⁴) - alla bastonatura l’interdizione⁴⁵. Misura opportuna non solo per accrescere la carica afflittiva della punizione, ma soprattutto per evitare o almeno limitare ulteriori occasioni di turbamento della quiete pubblica⁴⁶, appunto inibendo a tali soggetti l’ingresso nei luoghi - circhi, teatri e anfiteatri - in cui sarebbero stati verosimilmente inclini a reiterare la condotta illecita⁴⁷.

Ove invece, dopo essere stati così *correcti*, fossero stati ancora colti nei medesimi comportamenti, ossia se di nuovo avessero partecipato a tumulti popolari, essi sarebbero stati puniti con l’*exilium*, sanzione tipica dei delitti di sedizione⁴⁸; o talora (“*nonnumquam*”), quando cioè avessero agito sediziosamente e turbolentemente più volte (“*saepius*”) e benché già in precedenza arrestati (“*aliquotiens adprehensi*”) e trattati con clemenza (“*tractati clementius*”)⁴⁹ avessero perseverato nella propria condotta temeraria, addirittura con la pena capitale⁵⁰.

M. Navarra ne deduce che si distinguano in proposito due fattispecie diverse per il numero delle ricadute e tali da meritare un trattamento diversificato, che, utilizzando terminologia e concetti moderni, potrebbero configurare rispettivamente una recidiva semplice nel primo caso e una recidiva reiterata nel secondo, nell’ambito del sistema repressivo della *cognitio extra ordinem*, improntato alla vasta discrezionalità del funzionario imperiale cui è attribuito il potere di punire⁵¹. Altri Autori hanno invece sostenuto che nel diritto romano sarebbe difficilmente configurabile un concetto di “recidiva” analogo a quello enunciato dall’odierna dottrina penalistica e che nel caso di specie si avrebbe in realtà non la ripetizione di un medesimo atto delittuoso, bensì dapprima un comportamento dei *iuvenes* qualificabile semplicemente come “*turbolento*” e solo con il reiterarsi dei disordini l’integrazione della più grave fattispecie del delitto *extra ordinem* di sedizione vera e propria⁵²; o al contrario che il *crimen* sarebbe stato quello di *tumultus* o *seditio* sin dall’inizio, perché altrimenti non

si spiegherebbe l’impiego nella frase del comparativo “*saepius*” (anziché del termine *saepe*) nell’espone le conseguenze di una condotta qualificata dagli altri avverbi “*seditiose et turbulente*”, che lascia intendere essersi verificata già prima una sommossa⁵³. Mentre secondo A. Wacke gli *iuvenes turbolenti* rendendosi nuovamente punibili commettono “*una colpa più grave*”⁵⁴.

Come ampiamente argomentato da A. Manni⁵⁵, verosimilmente Callistrato, nel trattare dell’*ictus fustium* nel quadro delle pene corporali, si sarebbe occupato in modo specifico della situazione particolare di quei cosiddetti *iuvenes* perché si trattava di uno dei casi eccezionali in cui trova una deroga “*il ‘criterio guida’, fissato dalla cancelleria imperiale, secondo il quale honestiores fustibus non subiciuntur in favore di una più efficace e pronta repressione di disordini cittadini*”⁵⁶.

Con ogni probabilità quei comportamenti erano considerati pericolosi e venivano sanzionati energicamente in quanto, come già accennato, turbavano l’ordine pubblico⁵⁷. E’ ragionevole ritenere che si prestasse particolare attenzione agli spettacoli che si svolgevano nei circhi, negli anfiteatri e nei teatri perché non di rado nel corso di essi, in occasione di *adclamationes*, si verificavano disordini ed episodi di sedizione⁵⁸. Soprattutto a margine delle corse dei carri, quando il tifo e la passione sportiva, osserva S. Puliatti, “*degeneravano in scontri violenti, trasferendosi anche all’esterno dei luoghi dello spettacolo, per portarsi nelle strade e mescolarsi spesso a tensioni sociali e contrasti politici. Alla necessità del confronto con il popolo radunato nel circo non sfuggiva neanche l’imperatore. Questo era infatti il luogo della verifica della popolarità del principe e della legittimazione del potere imperiale attraverso l’acclamazione popolare. Era frequente che in queste occasioni si verificassero scontri e sommosse che potevano assumere una valenza politica e coinvolgere la dimensione stessa del potere. Naturale dunque che ci si preoccupasse di tali fenomeni e che li si volesse controllare e ricondurre, per quanto possibile, nell’alveo della comune passione sportiva*”⁵⁹. Non è mancato nella dottrina romanistica il tentativo di individuare un legame tra i protagonisti della rissa pompeiana del 59 e gli *iuvenes* menzionati in D.

48.19.28.3. In particolare M. Della Corte, ravvisando analogie tra le sanzioni che Tacito in *ann.* 14.17⁶⁰ scrive essere state inflitte a seguito degli scontri nell’anfiteatro e l’apparato sanzionatorio illustrato da Callistrato, aveva accostato a D. 48.19.28.3 quella ben più antica rissa, congetturando che essa fosse nata da una sommossa di *iuvenes*, segnatamente dei *Iuvenes Pompeiani*, e che dai due testi fosse desumibile l’applicazione di un’unica norma databile almeno al I secolo dell’Impero. Secondo tale ipotesi il divieto di dare spettacoli gladiatori nell’anfiteatro per dieci anni sarebbe assimilabile all’interdizione dagli spettacoli ricordata dal giurista severiano e le pene (dell’esilio) inflitte a Livineio e alle altre persone riconosciute responsabili dei fatti di Pompei sarebbero “*quelle della legge registrata e tramandata da Callistrato*” per i casi di recidiva specifica⁶¹.

Nonostante le suddette analogie l’accostamento appare invero azzardato, in primo luogo perché nel passo di Tacito non c’è in realtà alcun cenno a *iuvenes*. Come evidenziato già da M. Vanzetti⁶², nulla autorizza ad ipotizzare l’esistenza di un fondamento giuridico comune, anche in considerazione della differenza esistente tra l’attività giurisdizionale del senato nel primo secolo dopo Cristo e la *cognitio extra ordinem* dei funzionari imperiali al tempo dei Severi; e appare improbabile che la rissa di Pompei si fosse svolta tra *iuvenes* - le cui organizzazioni, volute da Augusto, erano ben viste dall’autorità e certamente autorizzate -, posto che come riferisce Tacito a seguito di essa vennero sciolti i *collegia* costituiti *contra leges*⁶³.

Un eventuale collegamento potrebbe semmai al più ipotizzarsi soltanto con riferimento ai provvedimenti assunti nei confronti dei singoli individui, non certo relativamente al divieto di tenere spettacoli gladiatori disposto a seguito della rissa di Pompei, ossia a quella “squalifica del campo” che andava a colpire la città⁶⁴. L’interdizione menzionata da Callistrato riguardava infatti i singoli *iuvenes* partecipi dei disordini, quindi è cosa ben diversa⁶⁵.

Ma in fondo anche l’*exilium* cui furono condannati Livineio Regolo e “*qui alii seditionem conciverant*”⁶⁶ non appare facilmente sovrapponibile alla condanna all’esilio che la norma della quale, in età severiana, riferisce Callistrato

contempla solo nell’ambito di una più ampia e variegata gamma di misure e di sanzioni, riservandola come si è visto a quei *iuvenes* che, dopo essere stati già ammoniti dal governatore, bastonati ed eventualmente interdetti dai giochi, si fossero ancora associati alle turbolente *adclamationes popularium*. Del resto l’esilio inflitto a seguito della rissa di Pompei andava a colpire non chi aveva preso parte al tumulto bensì l’organizzatore dello spettacolo gladiatorio, Livineio, e stando al racconto di Tacito “*qui alii seditionem conciverant*”, cioè gli altri soggetti non nominati dallo storico⁶⁷ riconosciuti colpevoli di averlo provocato, o forse più semplicemente anche soltanto di non essere stati in grado di evitarlo e di controllare gli eventi⁶⁸; mentre gli *iuvenes* di cui a D. 48.19.28.3 appaiono avere partecipato attivamente ai disordini, unendosi di nuovo, benché già *correcti*, alle turbolente *adclamationes popularium*⁶⁹.

Non è dunque assolutamente dimostrabile, ed è a mio avviso assai improbabile, che le sanzioni disposte in età neroniana a seguito della rissa di Pompei trovassero fondamento nella norma alla quale fa riferimento Callistrato in D. 48.19.28.3. Certo il problema della violenza a margine di eventi sportivi, che già nel 59 si era manifestato con quel clamoroso episodio a Pompei, non era una novità dell’epoca dei Severi; tuttavia in tale periodo il fanatismo che circondava giochi e spettacoli richiedeva senza dubbio particolare attenzione e suggeriva l’impiego di strumenti repressivi⁷⁰ e direi, più in generale, di misure adeguate.

Tra tali misure, delle quali abbiamo notizia da Callistrato, risulta per noi di particolare importanza l’interdizione dagli spettacoli, che è senz’altro assimilabile al moderno “Daspo” e anzi si può a pieno titolo considerare una sorta di Daspo *ante litteram*⁷¹.

3. D. 1.12.1.13: “*praefectus urbi ... interdicere poterit et spectaculis*”

La significativa testimonianza di D. 48.19.28.3 non è l’unica di cui disponiamo al riguardo. Un altro passo di un giurista - assai più noto di Callistrato - di età

severiana, Ulpiano, attesta infatti che il *praefectus urbi* aveva il potere di disporre l’interdizione dagli spettacoli⁷²:

D. 1.12.1.13 (Ulp. *l.s. de off. praef. urb.*):

“Et urbe interdicere praefectus urbi et qua alia solitarum regionum potest, et negotiatione et professione et advocacionibus et foro, et ad tempus et in perpetuum: interdicere poterit et spectaculis: et si quem releget ab Italia, summovere eum etiam a provincia sua”.

Così il testo, collocato nel titolo 12 - “*De officio praefecti urbi*” - del primo libro del Digesto e che i compilatori giustiniani escerpirono dal *liber singularis* di Ulpiano anch’esso sull’*officium* del *praefectus urbi*, viene reso nella traduzione di G. Lobrano, nel primo dei volumi dei “*Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*” a cura di S. Schipani: “*Inoltre, il prefetto dell’Urbe può interdire <qualcuno> dall’Urbe e da qualsiasi altro dei quartieri usuali <a costui>, nonché dall’attività commerciale, dall’esercizio di una professione, dall’avvocatura, dal foro, <e l’interdizione può essere> a tempo determinato o per sempre: il prefetto dell’Urbe potrà interdire anche dagli spettacoli; e, se relegherà qualcuno dall’Italia, potrà escluderlo anche dalla di lui provincia*”⁷³.

Nel paragrafo precedente del medesimo frammento, il giurista afferma che appare pertinente alla cura del prefetto dell’Urbe anche la quiete degli abitanti della città e, appunto, la disciplina degli spettacoli⁷⁴: la tutela della *quies popularium et disciplina spectaculorum* è anzi funzione tipica connaturata alla prefettura stessa⁷⁵.

Secondo una tesi piuttosto recente, rimasta a quanto mi risulta isolata, le parole “*interdicere poterit et spectaculis*” indicherebbero “*l’interdiction de la mise en scène d’un spectacle qui pouvait être émise par le préfet*”⁷⁶: ma, in conformità al tenore letterale, ritengo molto più convincente considerare quell’interdizione una misura che il *praefectus urbi* poteva adottare nei

confronti degli spettatori, così come è sempre stata tradizionalmente interpretata dalla dottrina⁷⁷.

R. Gamauf, in uno scritto del 2014, con riferimento all’interdizione di cui dà conto il frammento ulpiano richiama opportunamente proprio gli analoghi provvedimenti con cui viene oggi vietato agli hooligans l’accesso agli stadi: “*In der Stadien waren der geordnete Zugang, die Eihaltung der vorgeschriebenen Sitzordnung und die Disziplin des Publikums sicherzustellen. ‘Hooligans’ konnte der Präfekt mit ‘Stadionverboten’ belegen (interdicere spectaculis)*”⁷⁸.

Immediato e inevitabile, allora, l’accostamento a quanto riferisce Callistrato in D. 48.19.28.3. Dai due passi si desume che nell’età dei Severi il *praefectus urbi* aveva, in Roma e verosimilmente entro le cento miglia da essa - comunque nei limiti della sua competenza territoriale⁷⁹ -, il potere anche di vietare di assistere agli spettacoli⁸⁰ e che, nel quadro delle misure di polizia e sanzionatorie previste per chi avesse tenuto comportamenti turbolenti e sediziosi, nelle province analogo potere aveva il governatore.

4. Conclusioni

E’ già stato ripetutamente osservato in dottrina che, soprattutto a margine delle corse dei carri e nell’ambiente delle *factiones* circensi, delle quali alcuni Autori hanno ravvisato l’analogia con gli odierni club di tifosi delle squadre di calcio (e di altri sport)⁸¹, nell’epoca dell’Impero romano si verificarono ripetutamente scontri e atti di violenza spesso anche assai più sanguinosi di quelli dei quali sono oggi non di rado protagonisti certi ultras. Si è inoltre già evidenziato che il divieto di celebrare giochi gladiatori a Pompei, disposto a seguito della sanguinosa rissa del 59 d.C. nell’anfiteatro, appare senz’altro assimilabile alla squalifica del campo, tipica sanzione prevista dagli ordinamenti giuridici sportivi moderni nei confronti delle società sportive per condotte gravemente scorrette dei propri sostenitori⁸².

Ebbene, l’interdizione dagli spettacoli che, come attestano i passi di Callistrato e di Ulpiano sopra esaminati, nell’età dei Severi andava a colpire i singoli più esagitati facinorosi, costituisce un antecedente storico del divieto di accesso agli stadi e più in generale ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive previsto oggi, a carico di persone che risultino avere commesso in precedenza atti di vandalismo e violenza, da molti ordinamenti giuridici statuali e in particolare, per quanto riguarda l’Italia, del Daspo introdotto dalla legge n. 401 del 1989.

Anzi, al comma primo dell’art. 6 di tale legge, la formulazione della lettera a), laddove prevede che il questore possa disporre il Daspo anzitutto nei confronti di *“coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”*⁸³, sembra quasi riecheggiare le parole utilizzate da Callistrato nel riferirsi a quei soggetti che *“solent (...) in quibusdam civitatibus turbulentis se adclamationibus popularium accommodare”*...

Non solo. Osservo che anche il severissimo trattamento riservato dalla disposizione citata da Callistrato a coloro che avessero agito sediziosamente e turbolentemente più volte e benché già in precedenza arrestati e trattati con clemenza avessero perseverato nella propria condotta temeraria, trova un riscontro assai rilevante nella normativa oggi in vigore in Italia. Infatti, con la novella n. 146/2014 (“Renzi-Alfano”) è stato *“introdotto un trattamento particolare per i cosiddetti ‘recidivi’”*, in quanto *“il soggetto che già ha avuto un Daspo in passato, vedrà sempre applicato dal questore l’obbligo di presentazione alla P.G. e non potrà subire un provvedimento inferiore a cinque anni e superiore a otto”*; e successivamente la legge n. 77/2019 (“Salvini”) *“è intervenuta sulla durata indicando che nei confronti di persona già destinataria del Daspo, la durata del nuovo divieto - cui si accompagna sempre l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia in concomitanza con le manifestazioni sportive - non potrà essere inferiore a cinque né superiore a dieci”*⁸⁴ anni.

Nell’ordinamento giuridico italiano vigente peraltro viene, in aggiunta, attribuito all’autorità di pubblica sicurezza - specificamente al questore -, dal comma 2 dello stesso art. 6, il potere di “*prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1*”, prescrizione della quale non mi risultano invece esservi riscontri nell’antica Roma.

Riterrei che l’*interdictio* dagli spettacoli attestata per l’età dei Severi si possa accostare senz’altro al Daspo che oggi può emettere il questore quale autorità di pubblica sicurezza, in funzione essenzialmente preventiva, ma anche all’odierno Daspo cosiddetto “giudiziario”.

Riguardo al *praefectus urbi*, rileva D. Mantovani che l’interdizione dagli spettacoli, come quelle dagli affari, dalla professione, dall’attività giudiziaria elencate nel paragrafo 13 di D. 1.12.1, “*si attaglia ad una repressione confinata nell’ambito delle cure amministrative dell’ufficio*”⁸⁵; anche secondo S. Ruciński il suo potere di interdizione dagli spettacoli pare esercitato in via amministrativa⁸⁶. Certo “*in quanto custode della città, il praefectus urbi ha poteri di polizia nel senso di disciplina dell’ordine pubblico. In particolare ha il compito di assicurare la tranquillità della popolazione (quies popularium), la sorveglianza dei luoghi pubblici più affollati e, quindi, quella degli spettacoli*”; mentre il riconoscimento allo stesso “*di una funzione giurisdizionale è da porre in relazione con il potere di polizia che gli compete*”⁸⁷.

Il *praeses*, altro funzionario imperiale, ha giurisdizione in materia penale; benché di massima negli scritti di Callistrato le sue competenze vengano prese in esame dal punto di vista giurisdizionale più che da quello strettamente amministrativo, al contrario proprio nella fattispecie illustrata in D. 48.19.28.3 egli interviene “*in veste politico-amministrativa (tutela dell’ordine pubblico), più che giurisdizionale*”⁸⁸. A seguito di comportamenti turbolenti verificatisi in

occasione di giochi e spettacoli, se i responsabili non avessero commesso precedentemente nulla di più grave e non fossero stati già *admoniti* dal *praeses*, vengono fatti bastonare e può essere disposta in aggiunta nei loro confronti l’interdizione dagli spettacoli, mentre laddove dopo essere stati così *correcti* avessero di nuovo partecipato a tumulti popolari essi avrebbero subito pene molto più severe. Quel divieto di partecipare agli spettacoli aveva scopo soprattutto preventivo ma in parte anche funzione afflittiva, nel più ampio e variegato quadro di misure di polizia e di sanzioni descritto nel passo di Callistrato.

Le fonti consentono dunque di affermare che già in epoca romana, a seguito di comportamenti violenti dei tifosi, trovarono applicazione non solo la sanzione oggi nota come “squalifica del campo”, ma anche il divieto di assistere agli spettacoli, corrispondente in sostanza alla specifica misura dell’attuale “Daspo” (divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive).

Come spesso avviene quindi, nulla di (del tutto) nuovo sotto il sole... Mi piace citare la nota metafora medievale, non di rado utilizzata per evidenziare la dipendenza della cultura moderna da quella antica, secondo la quale *“siamo come nani issati sulle spalle di giganti, cosicché possiamo vedere più e più lontano di loro, non per l’acutezza dello sguardo o per la statura del corpo, ma perché siamo sollevati in alto dalla loro mole gigantesca”*⁸⁹. L’eredità del passato, che per vero talvolta può consentirci oggi di vedere più lontano di quanto si potesse vedere nell’antichità, appare di assoluto rilievo anche con riguardo al tema qui esaminato, posto che sia della “squalifica del campo” sia appunto del “Daspo”, che potrebbero sembrare entrambe “conquiste” degli ordinamenti giuridici moderni, si possono individuare precedenti assai significativi già in età romana.

NOTE

¹ Sul Daspo, tra gli altri: G. Adami (a cura di), *I fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*, in L. Colantuoni, «Diritto Sportivo²», a cura di F. Iudica, Torino, 2020, pp. 564 ss. Come osserva F. Fiorentin, *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Torino, 2018, p. 360, prima di allora un tentativo di contrastare in via preventiva tale forma di violenza era stato già effettuato dalla giurisprudenza estendendo in via analogica le misure di prevenzione comuni, previste dalla L. n. 1423/1956 poi abrogata (ora D.Lgs. n. 159/2011), ai casi in cui appariva necessario arginare il pericolo di azioni violente delle tifoserie contrapposte, in particolare col divieto di “partecipare a pubbliche riunioni”.

² Deliberazione del Parlamento europeo pubblicata sulla «GUCE» dell’11 luglio 1985, seguita dalla Convenzione di Strasburgo del 19 agosto 1985 (cfr. in part. l’art. 3): si vedano F. Fiorentin, *Misure di prevenzione*, cit., p. 360 nt. 1 e F. Albeggiani, *Sport (diritto penale)*, in «Enciclopedia del diritto», 43, 1990, p. 543.

³ Per l’esattezza il testo originario dell’art. 6, non privo di lacune, prima delle integrazioni e modifiche apportate dal D.L. n. 717/1994 - convertito con ulteriori modificazioni nella L. n. 45/1995 - prevedeva sinteticamente i presupposti per l’applicazione del solo divieto di accesso da parte di una non precisata autorità di pubblica sicurezza e la sanzione per il contravventore: cfr. P.V. Molinari, *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in «De Jure. Banche dati editoriali GFL. Dottrina» (Fonte: Cass. pen., fasc. 10, 1995, p. 2744). Inoltre, nella versione originaria la rubrica di tale art. 6 e l’intitolazione della legge medesima recavano le parole “competizioni agonistiche”: l’art. 1 del D.L. n. 336/2001 e il comma 1-bis aggiunto all’art. 1 dalla legge di conversione n. 377/2001 disposero poi la sostituzione delle stesse con le parole “manifestazioni sportive” ovunque ricorrevano nella L. 401/1989.

⁴ Benché nei primi anni di applicazione della norma fosse stata in più occasioni affermata la competenza del questore del luogo di residenza o di dimora abituale dell’interessato, dalla sentenza n. 46043 del 2004 della Cassazione Penale in avanti si ritiene territorialmente competente, per fatti violenti verificatisi in Italia, il questore del luogo in cui essi si sono svolti: cfr. G. Adami (a cura di), *I fenomeni di violenza*, cit., p. 570; G. Lavigna e F. Mazara Grimani, *Reati e sanzioni allo stadio*, Milano, 2016, p. 19.

⁵ G. Lavigna e F. Mazara Grimani, *Reati e sanzioni*, cit., p. 5; F. Fiorentin, *Misure di prevenzione*, cit., p. 362 s. nt. 9 e p. 373; E. Tomasinelli, *Daspo: con la sentenza n. 1767/2017 la Cassazione Penale chiarisce il concetto di manifestazione sportiva*, in «Olympialex Review», 01/2018, p. 23, con la dottrina citata alla nt. 3.

⁶ Ad esempio l’art. 2, comma 3, D.L. n. 122/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 205/1993, le ha rese applicabili a persone che possono costituire un pericolo per la sicurezza o la tranquillità pubblica sotto il profilo della discriminazione razziale, etnica o religiosa.

⁷ F. Fiorentin, *Misure di prevenzione*, cit., p. 362. Per una rassegna delle norme via via emanate al riguardo dopo il 1989, fino al D.L. n. 53 convertito nella L. 77/2019, rimando a G. Adami (a cura di), *I fenomeni di violenza*, cit., pp. 565 s.; vi si aggiunga il nuovo “decreto sicurezza” 2020 (D.L. n. 130/2020), convertito con modificazioni dalla L. n. 173/2020.

⁸ Anche il “Daspo composto” è usualmente considerato rientrare tra le “misure di prevenzione”, ha una portata più ampia rispetto al Daspo semplice e ne è stata contestata la legittimità perché asseritamente tale non soltanto da incidere sulla libertà di circolazione del destinatario di cui all’art. 16 Cost., come il divieto di cui al comma 1, ma altresì da ledere il bene primario della libertà personale tutelato dall’art. 13 Cost., in quanto configurante un obbligo di *facere*. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 512/2002 ha dichiarato tuttavia non fondata la questione, evidenziando la necessità di adeguata motivazione da parte del questore, sempre tenuto a documentare e valutare accuratamente le circostanze oggettive e soggettive che lo inducono a ritenere necessario, oltre al divieto di accesso, anche l’obbligo di presentazione al posto di polizia. Si vedano A. Bonomi e G. Pavich, *Daspo e problemi di costituzionalità*, in «Diritto Penale Contemporaneo», 2015, https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1432283220BONOMI_PAVICH_2015.pdf e G. Adami (a cura di), *I fenomeni di violenza*, cit., pp. 583 ss.

⁹ G. Adami (a cura di), *I fenomeni di violenza*, cit., pp. 589 ss.

¹⁰ Così a seguito della modifica di cui alla legge n. 77/2019; precedentemente il massimo era fissato in otto anni.

¹¹ Pena accessoria consistente nell’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.

¹² F. Fiorentin, *Misure di prevenzione*, cit., pp. 378 ss. Con riferimento a tali ipotesi si usa a volte, nella prassi, l’espressione “Daspo internazionale”.

¹³ G. Adami (a cura di), *I fenomeni di violenza*, cit., pp. 592 s., evidenzia che una lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione conduce comunque a ritenerla applicabile solo laddove il soggetto abbia *personalmente* posto in essere una condotta idonea a integrare uno dei reati specificamente indicati dalla norma ovvero una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza. Si veda anche F. Fiorentin, *Misure di prevenzione*, cit., pp. 453 ss.

¹⁴ Cfr. l’art. 9 del D.L. n. 14/2017, come modificato dalla legge di conversione n. 48/2017.

¹⁵ Art. 10 del D.L. n. 14/2017, come modificato dalla L. n. 48/2017 e dai successivi provvedimenti.

¹⁶ Fra l’altro, a seguito delle modifiche apportate con tali decreti, può anche essere vietato l’accesso o lo stazionamento nelle vicinanze di scuole, università e locali aperti al pubblico alle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la

vendita o la cessione di stupefacenti in relazione a fatti commessi presso tali luoghi; e può essere vietato l’accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di essi, ai denunciati per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in simili locali o nelle immediate vicinanze, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, nonché alle persone poste in stato di arresto o di fermo convalidato o condannate anche con sentenza non definitiva per i medesimi reati (rispettivamente art. 13 e art. 13-bis del D.L. n. 14/2017).

¹⁷ Ne trascrivo la traduzione riportata in S. Puliatti, *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol, 2020, p. 147: “*Alcuni, volgarmente denominati ‘giovani’, in alcune città sogliono dare manforte alle proteste sediziose del popolino. Questi se non abbiano commesso nient’altro né siano stati precedentemente ammoniti dal governatore, fustigati vengono rilasciati oppure anche sottoposti al divieto di frequentare spettacoli. Che se, ricevuta tale punizione, siano recidivi, devono essere puniti con l’esilio, talvolta con la pena capitale, quando cioè tengono ripetutamente comportamenti sediziosi e turbolenti e, qualora arrestati ma trattati con clemenza, continuano a persistere nella medesima temerarietà*”. Sulle articolate vicende che hanno portato all’attuale ricostruzione del testo, oggetto di correzioni già nella *littera Florentina* e variamente riportato nelle edizioni, si veda da ultimo A. Manni, *D. 48.19.28.3 (Call. 6 ‘de cogn.’) e la sanzione dei recidivi*, in «Index», 47 (2019), pp. 349 s. nt. 3.

¹⁸ Riguardo alla più precisa datazione cfr. R. Bonini, *I libri “de cognitionibus” di Callistrato. Ricerche sull’elaborazione giurisprudenziale della “cognitio extra ordinem”*, Milano, 1964, pp. 14 s.

¹⁹ Su di lui per tutti S. Puliatti, *Callistratus*, cit.

²⁰ Così le definisce R. Bonini, *I libri “de cognitionibus”*, cit., p. 101; in tal senso anche S. Puliatti, *Callistratus*, cit., p. 288. F.M. de Robertis, *La variazione della pena “pro modo admissi”*, Bari, 1942, poi in «Scritti vari di diritto romano», III, *Diritto penale*, Bari, 1987, p. 575, le considera invece “*provvedimenti speciali a cavallo tra la repressione penale vera e propria e l’attività di polizia*”.

²¹ M. Navarra, *La recidiva nell’esperienza giuridica romana*, Torino, 2015, p. 86. Sulle misure coercitive indicate nel frammento si veda in particolare A. Lovato, *Corporis coercitio (III – VI secc.)*, in «Iuris Antiqui Historia», 5 (2013), p. 23.

²² M. De Bernardi, *La strage di Tessalonica e la violenza a margine delle corse dei carri nell’Impero romano del IV secolo*, in «Antologia giuridica romanistica ed antiquaria», II, a cura di L. Gagliardi, Milano, 2018, pp. 231 s.

²³ V. Marotta, *Conflitti politici cittadini e governo provinciale*, in «Politica e partecipazione nelle città dell’impero romano», a cura di F. Amarelli, Roma, 2005, pp. 145 ss.

²⁴ La traduzione di questa frase è resa in modo assai variegato dalla dottrina, in stretta connessione con le tesi dei singoli Autori sul rapporto tra tali “*iuvenes*” e le

associazioni di *iuvenes*. Secondo M. Vanzetti, «*Iuvenes*» *turbolenti*, in «Labeo», 20 (1974), p. 79, la frase “*qui volgo se iuvenes appellant*” significherebbe “*coloro che usualmente (e impropriamente) chiamano se stessi iuvenes*” meglio che “*coloro che comunemente sono chiamati iuvenes*”. Il termine “*volgo*” è tradotto come “*comunemente, ovunque*” da L. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali nel mondo romano bizantino*, in «Artigianato e tecnica nella società dell’alto medioevo occidentale, 2-8 aprile 1970», I, Spoleto, 1971, p. 90 nt. 82; come “*communment*”, “*habituellement*”, “*ordinairement*” da F. Jacques, *Humbles et notables, La place des humiliores dans les colleges de jeunes et leur rôle dans la révolte africaine de 238*, in «Antiquités africaines», 15 (1980), pp. 219 s. e in termini analoghi da V. Marotta, *Conflitti politici cittadini e governo provinciale*, cit. p. 145 e nt. 95, secondo il quale Callistrato si riferisce ad “*alcuni, che abitualmente si definiscono iuvenes*”; come “*habituellement*” anche da P. Ginestet, *Les organisations de la jeunesse dans l’Occident romain*, Bruxelles, 1991, p. 185; come “*in modo corrente o comune*” da M. Corbier, *Iuuenis, iuuenes, iuuentus*, in «Juris Antiqui Historia», 4 (2012), p. 19, a parere della quale l’espressione “*se appellant*” significherebbe che “*gli iuvenes portano il nome della loro organizzazione*”. Cfr. anche T. Mayer-Maly, “*Vulgo*” und “*Vulgarismus*”, in «Labeo», 6 (1960), p. 13 e gli ulteriori riferimenti citati in M. Navarra, *La recidiva*, cit., p. 83 nt. 244.

²⁵ Su D. 48.19.28.3 e sul rapporto tra gli *iuvenes* ivi citati e le associazioni di *iuvenes* segnalò inoltre, tra gli altri, G.C. Picard, *Civitas Mactaritana*, in «Karthago», 8 (1957), in part. pp. 79 nt. 264, 84, 93; G. Gagè, *Les organisations de “iuvenes” en Italie et en Afrique du début du III^e siècle au “Bellum Aquileiense” (238 ap. J.C.)*, in «Historia», 19 (1979), pp. 217 ss.; A. Palma, *Humanior interpretatio. ‘Humanitas’ nell’interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992, p. 186; S. Randazzo, «*Collegia iuvenum*». Osservazioni in margine a D. 48.19.28.3, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 66 (2000), pp. 201 ss. e in part. 205 ss., con accurate citazioni bibliografiche sulle associazioni di *iuvenes* (p. 201 nt. 1) e con esame e verifica anche di tipo statistico delle menzioni dei *collegia iuvenum* nelle fonti - fenomeno associativo che secondo l’Autore va considerato “*non in termini generali ma in relazione alle particolari caratteristiche politico-sociali, alle motivazioni statutarie ed all’ubicazione geografica di ogni singolo sodalizio*” (p. 210), mentre risulterebbe assai difficile identificare con sicurezza “*una tipologia istituzionalizzata di collegi identificabile con l’espressione collegia iuvenum*” (p. 208) -; parimenti con ampia bibliografia R. Laurendi, *Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I collegia iuvenum tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato de cognitionibus D. 48.19.28.3*, in «Annali del Sem. Giur. della Università di Palermo», 59 (2016), pp. 261 ss., A. Manni, *D. 48.19.28.3*, cit., pp. 348 ss. e in part. 354 ss. e ntt. 24-25 e A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini. A proposito di D. 48.19.28.3*, in «Revista General de Derecho Romano», 33 (2019), pp. 1 ss. e in part. 5 ss.

²⁶ Sebbene alcuni Autori - F. Jacques, *Humbles et notables*, cit., p. 218; P. Ginestet, *Les organisations*, cit., p. 185 - abbiano ritenuto di riferirlo alle *civitates* e una lettura - S. Randazzo, *Note sulla recidiva nel diritto penale romano*, in «ZSS», 130 (2013), pp. 466 s. - ai *iuvenes*, concordo con V. Marotta, *Conflitti politici cittadini*, cit., pp. 146 s. e con la dottrina dominante nell’accostare l’aggettivo qualificativo *turbulentis* alle *adclamationes*, le quali del resto in sé senza l’uso di tale aggettivo potrebbero

essere intese in varie accezioni e quindi non necessariamente in senso negativo: cfr. R. Laurendi, *Riflessioni sul fenomeno associativo*, cit., p. 275; A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., pp. 7 s.

²⁷ M. Vanzetti, «*Iuvenes*» *turbolenti*, cit., pp. 79 s.

²⁸ P. Ginestet, *Les organisation de la jeunesse*, cit., p. 185.

²⁹ S. Randazzo, «*Collegia iuvenum*», cit., pp. 205 s. (lo stesso Autore nell’articolo *Note sulla recidiva*, cit., p. 457 ss. e in part. 466 s., riporta il brano di Callistrato con la parola “*turbolentes*” in luogo di “*turbulentis*”: “*turbolentes*” sarebbero stati definiti nell’ipotesi quei *iuvenes*). Sarebbero stati “*simply gangs of youths*” per P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970, p. 119.

³⁰ V. Marotta, *Conflitti politici cittadini*, cit., pp. 144 ss.

³¹ E. Franciosi, *Athletae, agitatores, venatores. Aspetti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustiniana*, Torino, 2012, p. 113; si veda anche A. Cameron, *Circus Factions: Blues and Greens at Rome and Byzantium*, London, 1976, pp. 40 e 77. M. De Bernardi, *La strage di Tessalonica*, cit., p. 232.

³² Come evidenza tale Autrice (R. Laurendi, *Riflessioni sul fenomeno associativo*, cit., p. 273), il testo tràdito nella Littera Florentina recava il termine “*turbulentibus*” e non “*turbulentis*” e l’emendamento venne introdotto da Mommsen e Krüger.

³³ R. Laurendi, *Riflessioni sul fenomeno associativo*, cit., pp. 274 s. e 279.

³⁴ Cfr. in part. A. Cameron, *Demes and Factions*, in «*Byzantinische Zeitschrift*», 67 (1974), pp. 82 e 88 e, come detto, V. Marotta, *Conflitti politici cittadini*, cit., p. 145 e nt. 96.

³⁵ A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., pp. 8 ss. e in part. 11 e 12.

³⁶ Sulla identificazione dei *populares* in rapporto ai cosiddetti (*volgo*) *iuvenes*, definiti rispettivamente ‘i trascinatori’ e ‘i trascinati’: A. Manni, *D. 48.19.28.3*, cit., pp. 350 ss.

³⁷ Il riferimento all’interdizione dagli spettacoli manca invece nel più sintetico testo corrispondente dei *Basilica*, B. 60.51.26.3 [Sch.]: sul punto cfr. ancora A. Manni, *D. 48.19.28.3*, cit., pp. 353 s. e nt. 19.

³⁸ Come perfettamente sintetizza A. Manni, *D. 48.19.28.3*, cit., p. 356, secondo la ricostruzione di Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 563 nt. 7, quelle perseguite sarebbero state forme di agitazione suscettibili di sfociare in vera e propria *seditio* e di essere a quel punto sanzionate con pena capitale ma invero, a parte il termine *seditiose* utilizzato incidentalmente, nel testo non vi è (cfr. già U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, pp. 224 s.) nessun accenno a una sedizione vera e propria.

³⁹ A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., p. 12, sulla scia della dottrina che richiama alle ntt. 59 e 60 e in particolare di E. Franciosi, *Athletae, agitatores, venatores*, cit., p. 113, P. Ginestet, *Les organisations*, cit., p. 187 e V. Marotta, *Conflitti politici*, cit., pp. 147 s.

⁴⁰ Ben precisa S. Puliatti, *Callistratus*, cit., p. 9 e nt. 37 (con riferimenti bibliografici), che più esattamente il *praeses* è il governatore di provincia imperiale mentre il *proconsul* e il *legatus* sono governatori di provincia senatoria, ma occorre tenere conto della “tendenza antiquaria dei giuristi severiani nell’uso di questi termini in corrispondenza con la distinzione tra province imperiali e senatorie, peraltro già in decadenza a partire dalla metà del II secolo”.

⁴¹ A. Lovato, *Corporis coercitio*, cit., pp. 21 ss., rileva che le percosse inflitte mediante bastonate (*fustes*), pena diversa dalla fustigazione, portano a una diminuzione della *existimatio* ma non alla *infamia* e possono essere inflitte ai *liberi*, tuttavia non agli *honestiores* (nonostante una diversa autorevole tesi) ma solo ai *tenuiores*. Vedi anche *infra*, ntt. 55 e 56. Sulla possibile connessione tra detta tipologia di pena e le questioni dell’appartenenza o no di quei *iuvenes* a *collegia* autorizzati e della composizione di tali *collegia* R. Laurendi, *Riflessioni sul fenomeno associativo*, cit., in part. pp. 268 e 277 ss. e la bibliografia segnalata in A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., p. 6 nt. 26.

⁴² Nell’epoca interpolazionistica S. Solazzi, *Miscellanea. II. Clementia*, in «AG», 94 (1925), pp. 70 s., ora in «Scritti di diritto romano», III, Napoli, 1960, pp. 62 s. e in part. 63 nt. 14, osservava che “qualcuno potrebbe credere insiticio” l’inciso “aut etiam... interdicitur”, che sembrerebbe “spezzare il nesso *fustibus caesi dimittuntur, quod ita correcti rell.*”, ma egli stesso definiva “un provvedimento opportunissimo” in quel contesto l’interdizione dagli anfiteatri e dai circhi. Non mi pare che possa essere oggi messa in dubbio la diretta riferibilità a Callistrato delle suddette parole “aut etiam *spectaculis eis interdicitur*”. Più ampiamente sui sospetti di alterazioni nel testo prospettati in dottrina: A. Manni, *D. 48.19.28.3*, cit., p. 349 nt. 3.

⁴³ Ritengo si evinca con chiarezza dal passo, benché non sia detto esplicitamente, che sia il *praeses* a poter disporre che quei soggetti, sempreché non abbiano commesso illeciti più gravi né siano stati da lui precedentemente ammoniti, vengano bastonati e rilasciati ed eventualmente sottoposti al divieto di frequentare spettacoli. Nello stesso senso anche S. Randazzo, «*Collegia iuvenum*», cit., p. 206 e M. Navarra, *La recidiva*, cit., pp. 85 s.

⁴⁴ M. Navarra, *La recidiva*, cit., p. 85.

⁴⁵ Questa la traduzione in inglese delle parole da “*qui si amplius...*” a “*spectaculis eis interdicitur*” fornita da O. Robinson in A. Watson (ed.), *The Digest of Justinian*, IV, Philadelphia, 1985, p. 851: “*If they do no more than this and have not previously been admonished by the governor, they are beaten with rods and dismissed, or also forbidden to attend public entertainments*”.

⁴⁶ M. Navarra, *La recidiva*, cit., loc. ult. cit.

⁴⁷ Come ricorda A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., p. 13 e nt. 62, già D. Gothofredus, *Corpus Juris Civilis Romani. Tomus tertius continens Libros Digestorum XXXV ad L*, Neapoli, 1830, p. 700 nt. 3, scriveva al riguardo “*Juvenes hi ad circum ac theatra pertinebant unde et infr. h.t. spectaculis interdicitur*”; mentre secondo C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, in «Enciclopedia del Diritto Penale Italiano», Milano, 1905 (rist. Roma, 1976), p. 160, spesso i giuristi romani adducono quale pena la sospensione, di regola temporanea, dall’esercizio di qualche arte o professione, “*quando il reato abbia attinenza coll’esercizio stesso*” e proprio l’*interdicere spectaculis* del passo di Callistrato ne sarebbe significativa conferma.

⁴⁸ S. Randazzo, «*Collegia iuvenum*», cit., p. 206 e nt. 27; M. De Bernardi, *La strage di Tessalonica*, cit., p. 233.

⁴⁹ A. Palma, *Humanior interpretatio*, cit., pp. 186 s., riportando D. 48.19.28.3 quale significativa conferma del fatto che nell’ambito della *cognitio extraordinaria* il giudicante ben poteva “dosare” la sanzione in rapporto alle qualità personali oltre che ai comportamenti del reo, osserva che la graduazione delle sanzioni prendeva atto della *perseverantia criminis* ma nel contempo “*appariva ragionevolmente ispirata alla moderazione, anche per la particolare natura del fenomeno della delinquenza minore*”. In A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., pp. 15 s. nt. 70 sono menzionate varie ipotesi dottrinali sull’effettiva età di quei *iuvenes*.

⁵⁰ Così questa parte del frammento viene tradotta da O. Robinson in A. Watson (ed.), *The Digest of Justinian*, cit., loc. cit.: “*But if after such correction they are caught doing the same again, they should be punished with exile; or sometimes capital punishment may be imposed, for example, when they have too often been guilty of seditions and riotous behaviour and after repeated arrests and over-lenient treatment persist in the same rash attitude*”. Analoga, ricordo (*supra*, nt. 17), la traduzione che si legge in S. Puliatti, *Callistratus*, cit., p. 147: “*Che se, ricevuta tale punizione, siano recidivi, devono essere puniti con l’esilio, talvolta con la pena capitale, quando cioè tengono ripetutamente comportamenti sediziosi e turbolenti e, qualora arrestati ma trattati con clemenza, continuano a persistere nella medesima temerarietà*”.

⁵¹ M. Navarra, *La recidiva*, cit., pp. 87 s., con la bibliografia richiamata alla nt. 262, e 194.

⁵² S. Randazzo, «*Collegia iuvenum*», cit., pp. 205 ss. e ntt. 25 e 26; si veda anche Id., *Note sulla recidiva*, cit., pp. 466 ss.

⁵³ R. Laurendi, *Riflessioni sul fenomeno associativo*, cit., pp. 279 s.

⁵⁴ Così A. Wacke, *Le finalità della sanzione penale nelle fonti romane*, in «Index», 37 (2009), p. 147, trattando della funzione correttiva della pena. In altra opera, Id., *Die Zwecke von Buße und Kriminalstrafe nach römischen Rechtsquellen*, in «*Unius poena – metus multorum. Abhandlungen zum römischen Strafrecht*», Napoli, 2008, pp. 231 s., il medesimo Autore osserva che la minaccia dell’inasprimento della pena in caso di recidiva costituirebbe un deterrente alla tentazione di reiterare il reato e paragona il

comportamento di quei turbolenti *iuvenes* a quello degli *hooligans* in eventi sportivi di oggi.

⁵⁵ A. Manni, *D. 48.19.28.3*, cit., pp. 361, 364 s., 369, che esamina il passo anche nell’ottica palinogenetica; lo stesso Autore evidenzia altresì (p. 370) come le misure destinate ai giovani turbolenti mostrino un intento tendenzialmente correttivo, tanto da far ritenere che il frammento in esame sia uno tra i pochi conservati nel titolo *De poenis* del Digesto giustiniano “*nei quali la finalità di recupero nel trattamento dei condannati riesce a contendersi la scena con le più diffuse esigenze di deterrenza, soddisfazione e neutralizzazione sociale*”.

⁵⁶ A. Manni, *D. 48.19.28.3*, cit., p. 369.

⁵⁷ Per S. Randazzo, «*Collegia iuvenum*», cit., p. 207 il reiterarsi dei disordini, integrando la *seditionem*, provocava “*un ampio e generalizzato allarme sociale*”. Sul concetto di ordine pubblico L. Solidoro Maruotti, *La repressione della criminalità organizzata nel diritto romano. Criteri di impostazione della ricerca*, in «*Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*», 8, Napoli, 2001, pp. 44 ss. e in part. 48 s., che, pur evidenziando opportunamente la necessità di evitare di applicare in modo troppo disinvolto figure e concezioni moderne - del resto spesso non definibili in modo chiaro ed univoco - alle esperienze del passato, non reputa “*del tutto antistorico o anacronistico*” utilizzare, quantomeno in ordine all’età imperiale, la categoria “*ordine pubblico*” nella sua accezione più ampia, posto che a partire dalla tarda età classica in varie fonti giuridiche ricorrono le locuzioni “*publica disciplina e quies publica, chiaramente affini alle moderne nozioni di pace sociale e pubblica tranquillità*” che nel pensiero giuridico europeo successivo alla rivoluzione francese avrebbero poi costituito il nucleo comune delle varie definizioni di ordine pubblico progressivamente specificatesi.

⁵⁸ M. Navarra, *La recidiva*, cit., pp. 84 s. e nt. 252; V. Marotta, *Conflitti politici*, cit., p. 144; A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., pp. 16 s.

⁵⁹ S. Puliatti, *Callistratus*, cit., p. 288.

⁶⁰ “*Sub idem tempus levi initio atrox caedes orta inter colonos Nucerinis Pompeianosque gladiatorio spectaculo, quod Livineius Regulus, quem motum senatu rettuli, edebat. Quippe oppidana lascivia in vicem incessentes probra, dein saxa, postremo ferrum sumpsere, validiore Pompeianorum plebe, apud quos spectaculum edebatur. Ergo deportati sunt in urbem multi e Nucerinis trunco per vulnera corpore, ac plerique liberorum aut parentum mortis deflebant. Cuius rei iudicium princeps senatus, senatus consulibus permisit. Et rursus re ad patres relata, prohibiti publice in decem annos eius modi coetu Pompeiani collegiaeque, quae contra leges instituerant, dissoluta; Livineius et qui alii seditionem conciverant exilio multati sunt*”. Si veda su tale brano di Tacito la bibliografia indicata in M. De Bernardi, *La rissa del 59 d.C. nell’anfiteatro pompeiano alla luce di un nuovo ritrovamento archeologico*, in «*Ratio Iuris*», marzo 2019, <https://www.ratioiuris.it/la-rissa-del-59-d-c-nellanfiteatro-pompeiano-alla-luce-di-un-nuovo-ritrovamento-archeologico>.

⁶¹ M. Della Corte, *Iuventus. Un nuovo aspetto della vita pubblica di Pompei finora inesplorato, studiato e ricostruito sulla scorta dei relativi documenti epigrafici, topografici, demografici, artistici e religiosi*, Arpino, 1924, pp. 37 ss. Sulla sua scia S. Solazzi, *Miscellanea. II. Clementia*, in «Scritti di diritto romano», III, cit., p. 63 nt. 14; cfr. anche la dottrina menzionata in M. De Bernardi, *La rissa del 59 d.C.*, cit., nt. 29.

⁶² M. Vanzetti, «*Iuvenes*» *turbolenti*, cit., pp. 81 s.

⁶³ Aggiunge S. Randazzo, «*Collegia iuvenum*», cit., pp. 210 s., che Tacito non si riferisce a *collegia iuvenum*, bensì a “*sodalizi non riconosciuti, costituitisi contra leges, cioè contro i divieti della lex Iulia de collegiis, probabilmente da identificare in gruppi di facinorosi gravitanti attorno al particolare mondo degli spettacoli di gladiatori, giochi del tutto diversi dai ludi iuvenum e certamente tali da fornire frequentemente occasione per risse popolari*”. Cfr. altresì M. De Bernardi, *La strage di Tessalonica*, cit., p. 233 nt. 64 e Id., *La rissa del 59 d.C.*, cit., pp. 5 s. (estr.) e ntt. da 29 a 38. Lo stesso S. Randazzo in seguito, in *Note sulla recidiva*, cit., p. 467, definisce peraltro “*suggestivo*” l’accostamento del passo di Callistrato a Tac., *ann.* 14.17 relativamente al provvedimento di interdizione dagli spettacoli.

⁶⁴ M. De Bernardi, “*Squalifica del campo*” e *Daspo ante litteram nell’epoca dell’Impero Romano (Parte prima). Una squalifica del campo nell’età di Nerone*, in «Olympialex Review», 01/2020, https://www.olympialex.com/olympialex_review/pdf/Olympialex_Review_01_2020_articoli/Olympialex_Review_01_2020_11_De%20Bernardi.pdf, pp. 133 ss.

⁶⁵ In tal senso tra gli altri anche M. Vanzetti, «*Iuvenes*» *turbolenti*, cit., p. 82 nt. 17 e A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., p. 13.

⁶⁶ Osservo che secondo P. Sandulli, *Tracce archeologiche di giustizia sportiva (considerazioni vecchie e nuove)*, in «Olympialex Review», 01/2020, https://www.olympialex.com/olympialex_review/pdf/Olympialex_Review_01_2020_articoli/Olympialex_Review_01_2020_10_Sandulli.pdf, p. 132, quell’esilio “*rapportato ai nostri tempi, può costituire una sorta di sanzione analoga alla ‘radiazione’ dal mondo sportivo*”.

⁶⁷ Tra quegli ignoti *alii* potrebbero esservi i *duoviri* in carica nel 59 *Cn. Pompeius Grosphus* e *Cn. Pompeius Grosphus Gavianus*. Sappiamo dalle tavolette cerate del banchiere Cecilio Giocondo che essi ricoprivano tale carica a Pompei il 10 luglio del 59 ma non la mantennero sino alla scadenza naturale del mandato, fissata al 30 giugno dell’anno 60, dato che già l’8 maggio 60 i *duoviri* erano altri, per giunta affiancati da un magistrato straordinario: vari Autori - fra i quali E. Magaldi, *I ‘iudicia Augusti’ e la rissa nell’anfiteatro*, in «Rivista di Studi pompeiani», II.I, 1936, p. 84, W. Moeller, *The Riot of A.D. 59*, cit., p. 94 e *Gnaeus Alleius Nigidius Maius, Princeps Coloniae*, in «Latomus», 32/3 (1973), p. 519, J. Andreau, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, Roma, 1974, p. 56 nt. 1, P. Sabbatini Tumulesi, *Gladiatorium Paria. Annuncii di spettacoli gladiatorii a Pompei*, Roma, 1980, pp. 32 s. - ne avevano già dedotto che *Pompeius Grosphus* e *Pompeius Grosphus Gavianus* fossero stati rimossi proprio in conseguenza della rissa. Nella grande epigrafe in marmo

rinvenuta sulla tomba monumentale riportata alla luce nel 2017 a Pompei si legge, alle linee 5 e 6, la frase “*et, cum Caesar omnes familias ultra ducentesimum ab urbe ut abducerent iussisset, uni / huic ut Pompeios in patriam suam reduceret permisit*”: Massimo Osanna l’ha interpretata nel senso che i due “Pompeii” sarebbero stati condannati all’esilio e, circostanza del tutto nuova, che sarebbero potuti ritornare in patria grazie all’intermediazione del noto organizzatore di spettacoli *Gneus Alleius Nigidius Maius*. Cfr. M. Osanna, *Una nuova tomba monumentale da Porta Stabia a Pompei*, in «Rend. Mor. Acc. Lincei», s. 9, 29 (2018), pp. 275 ss e in part. 291 ss.; Id., *Games, banquets, handouts, and the population of Pompeii*, in «Journal of Roman Archaeology», 31 (2018), pp. 311 ss. e in part. 313 ss., 317 s.; Id., *La tomba di Gneus Alleius Nigidius Maius*, in «Ricerche e scoperte a Pompei. In ricordo di Enzo Lippolis», a cura di M. Osanna, Roma - Bristol, 2021, pp. 297 ss., in part. 303 s. Contro l’ipotesi che quella frase dell’iscrizione alludesse alle sanzioni per la rissa nell’anfiteatro J. Bodel, A. Bendlin, S. Bernard, C. Bruun, J. Edmonson, *Notes on the elogium of a benefactor at Pompeii*, in «Journal of Roman Archeology», 32 (2019), pp. 1 ss. e in part. 4 e 25 ss. (estr.) ed E. Lo Cascio, M. Maiuro, *Le evergesie di Cn. Alleius Nigidius Maius: demografia, economia e società nella Pompei giulio-claudia*, in «Ricerche e scoperte a Pompei», cit., pp. 319 ss., in part. 323 s.; inclini ad aderire alla lettura di Osanna M. De Bernardi, *La rissa del 59 d.C. nell’anfiteatro pompeiano*, cit., in part. pp. 7 ss. (estr.), C. Masi Doria, *Ab urbe abducere – in patriam reducere*, in «Ricerche e scoperte a Pompei», cit., pp. 327 ss. e A. De Vivo, *Tacito e la rissa nell’anfiteatro di Pompei del 59 d.C.*, in «Ricerche e scoperte a Pompei», cit., pp. 357 ss. e in part. 360.

⁶⁸ Cfr. sul punto C. Masi Doria, “Deportati” o “reportati” in *Tac. Ann. 14.17.1?*, in «Liber Amicorum per Sebastiano Tafaro. L’uomo, la persona e il diritto», a cura di A.F. Uricchio - M. Casola, I, Bari, 2019, p. 468; M. De Bernardi, *Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive: alcuni «precedenti» nell’epoca dell’Impero Romano*, in «Rivista di Diritto Romano», 11 (2011), p. 4 (estr.) e Id., *La rissa del 59 d.C. nell’anfiteatro pompeiano*, cit., pp. 12 e 17 (estr.).

⁶⁹ Così A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., p. 16.

⁷⁰ A.M. Mandas, op. cit., pp. 16 s., che evidenzia anche la frequenza con cui soprattutto in alcune città di provincia i luoghi dedicati allo spettacolo erano stati teatro di esternazioni assai accese o anche di proteste violente da parte del pubblico, nonché il pericolo concreto e costante per l’ordine pubblico rappresentato dai tumulti, dalle sommosse e dalle rivolte che non di rado esplodevano in occasione di giochi e spettacoli.

⁷¹ M. De Bernardi, *La strage di Tessalonica*, cit., p. 232; *Sport e Diritto: generalità*, agg. a cura di F. Pulitanò e M. De Bernardi, in L. Colantuoni, «Diritto Sportivo²», cit., p. 4 nt. 10. Accosta la testimonianza di Callistrato “*all’interdizione d’accesso allo stadio pronunciata oggi contro i tifosi troppo violenti delle squadre di calcio*”, in particolare, già M. Corbier, *Iuuenis, iuuenes, iuuentus*, cit., p. 19.

⁷² Sulle funzioni giurisdizionali esercitate, sia in materia penale sia in materia civile, dal *praefectus urbi* nell’epoca dei Severi e sul libro *de officio praefecti urbi* di Ulpiano mi limito a richiamare F. Guizzi, “*Praefectus*” (“*Praefecti*”), in «Novissimo

Digesto Italiano», 13, 1966, pp. 523 ss. e in part. 529, A. Dell’Oro, I libri de officio nella giurisprudenza romana, Milano, 1960, pp. 239 ss. e D. Mantovani, *Sulla competenza penale del praefectus urbi attraverso il liber singularis di Ulpiano*, in «Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano», a cura di A. Burdese, Padova, 1988, p. 171 ss., con ampia bibliografia.

⁷³ *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell’Imperatore Giustiniano. Testo e traduzione*, I. 1-4, a cura di S. Schipani, con la collaborazione di L. Lantella e con il contributo e l’opera di altri Autori, Milano, 2005, p. 124.

⁷⁴ D. 1.12.1.12: “*Quies quoque popularium et disciplina spectaculorum ad praefecti urbi curam pertinere videtur: et sane debet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et ad referendum sibi quid ubi agatur*”.

⁷⁵ Come esattamente rileva D. Mantovani, *Sulla competenza penale del praefectus urbi*, cit., p. 214, tale funzione “*in un certo senso compendia l’essenza della prefettura nei primi due secoli*”, né viene meno a seguito delle modifiche apportate da Settimio Severo, con le quali, come emerge dall’*epistula ad Fabium Cilonem*, “*il prefetto cessa di rappresentare esclusivamente la suprema autorità di polizia, qualità da cui discendevano le precedenti competenze giurisdizionali, per portare queste ultime in primo piano*” (p. 209). Lo stesso D. Mantovani, op. cit., p. 195, afferma inoltre che l’*officium* del *praefectus urbi* sarebbe nato “*per svolgere funzioni di sorveglianza sugli strati inferiori*”. Cfr. anche, tra gli altri, F.M. de Robertis, *Sulla origine della giurisdizione criminale esercitata dal ‘praefectus Urbi’*, Foggia, 1935, pp. 3 ss., Id., *La repressione penale nella circoscrizione dell’Urbe (Il praefectus urbi e le autorità concorrenti)*, Bari, 1937 = «*Scritti varii*», III, cit., pp. 42 ss. e A. Manni, *D. 48.19.28.3*, cit., p. 352.

⁷⁶ S. Ruciński, *Praefectus urbi. Le Gardien de l’ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Poznań, 2009, p. 84.

⁷⁷ Cito per tutti *Le Pandette di Giustiniano riordinate da R.G. Pothier*, versione italiana a cura di A. Bazzarini, I, Venezia, 1833, p. 89: “*Il Prefetto ... può altresì proibire l’ingresso agli spettacoli*”; occupandosi appunto dell’*imperio del Prefetto della Città*”, con esplicito riferimento alle *factiones* circensi, spiega il Pothier che “*quattro erano in Roma le fazioni di perturbatori: la Veneta, la Prasina, la Albuta e la Rusata. Il Prefetto della città era incaricato di reprimerle* (Cujac. Obs. III, 29)”.

⁷⁸ R. Gamauf, *Pro virtute certamen: Zur Bedeutung des Sports und von Wettkämpfen im klassischen römischen Recht*, in «*Sport und Recht in der Antike*», a cura di K. Harter-Uibopuu e T. Kruse, Wien, 2014, pp. 291 s. Cfr. anche A.M. Mandas, *Giochi, spettacoli e disordini*, cit., p. 10 nt. 48.

⁷⁹ Sulla quale si veda, per tutti, D. Mantovani, *Sulla competenza penale del praefectus urbi*, cit., pp. 186 ss. e in part. da 191 a 196, con bibliografia, propenso a circoscriverla, rispetto all’opinione tradizionale del Mommsen, anche per i primi due secoli dell’Impero.

⁸⁰ Secondo lo stesso R. Gamauf, *Pro virtute certamen*, cit., p. 292, la circostanza che le fonti per quell’epoca non riferiscano di disordini di gravità straordinaria - se vi fossero state risse sanguinose quale quella di Pompei del 59 ne avremmo certamente qualche riscontro - dimostrerebbe almeno indirettamente che le misure di polizia allora adottate erano sufficienti per tenere sotto controllo persino folle di spettatori come quelle presenti nel *circus maximus* e in generale nelle manifestazioni di massa.

⁸¹ Per tutti ricordo qui in particolare A. Cameron, *Circus Factions*, cit., pp. 40 - ove definisce i *populares* come “official fan clubs” - ss., 77 ss., 271 e 293 ss.

⁸² M. De Bernardi, *Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive*, cit., p. 10 s. e Id., “Squalifica del campo”, cit., pp. 133 ss., in part. 137 e 142; P. Sandulli, *Tracce archeologiche di giustizia sportiva*, cit., loc. cit.

⁸³ Cito dalla versione attualmente in vigore di tale articolo, più volte modificato nel corso degli anni rispetto al testo originario da vari provvedimenti legislativi, e in particolare da ultimo dall’art. 13, comma 1, lett. a), n. 1 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

⁸⁴ G. Adami (a cura di), *I fenomeni di violenza*, cit., p. 595. Cfr. l’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 nell’attuale formulazione.

⁸⁵ D. Mantovani, *Sulla competenza penale del praefectus urbi*, cit., p. 214.

⁸⁶ S. Ruciński, *Praefectus urbi*, cit., p. 84.

⁸⁷ A. Masi, *Prefetto e prefettura (storia)*, in «Enciclopedia del diritto», 34, 1985, p. 949.

⁸⁸ S. Puliatti, *Callistratus*, cit., pp. 9 s. e nt. 38.

⁸⁹ Cfr. M. Giansante, *Giganti e nani. Gli antichi e i moderni in una metafora medievale*, in «I Quaderni del M.A.E.S.», 12-13 (2009-2010), pp. 233 ss. e in part. 234. Tale metafora, peraltro forse ripresa da un passo (di circa sei secoli precedente) di Prisciano di Cesarea o dallo stesso ispirata, “s’incontra per la prima volta (1159 ca.) nel *Metalogicon* (III, 4) di Giovanni di Salisbury, che ne attribuisce la paternità al suo maestro Bernardo di Chartres ‘dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes’... La frase fu ripetuta spesso fino alla querelle des anciens et des modernes, sempre per rilevare il debito dei moderni verso gli antichi” (https://www.treccani.it/enciclopedia/nani-sulle-spalle-di-giganti_%28Dizionario-di-filosofia%29/).